

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 — Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Repubblica d'Austria/Commissione Europea, Repubblica di Austria**

(Cause riunite C-214/12 P, C-215/13 P e C-223/12 P) <sup>(1)</sup>

[*Impugnazione — Concorrenza — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune — Aiuto concesso al gruppo Grazer Wechselseitige (GRAWE) in occasione della privatizzazione della Bank Burgenland AG — Determinazione del prezzo di mercato — Gara d'appalto — Condizioni illecite prive di incidenza sull'offerta più elevata — Criterio denominato del «venditore privato» — Distinzione tra gli obblighi che incombono allo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico e quelli che incombono allo Stato agente in qualità di azionista — Snaturamento degli elementi di prova — Obbligo di motivazione]*

(2013/C 367/22)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

*Ricorrenti:* Land Burgenland (rappresentanti: U. Soltész, P. Melcher e A. Egger, Rechtsanwälte), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (rappresentante: H. Wollmann, Rechtsanwalt), Repubblica di Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e J. Bauer, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione Europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Kreuzschitz e T. Maxian Rusche, agenti), Repubblica d'Austria, Land Burgenland

*Intervenienti a sostegno di Land Burgenland e Repubblica d'Austria:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: K. Petersen, T. Henze e J. Möller, agenti)

#### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Austria/Commissione (T-268/08 e T-281/08), con la quale il Tribunale ha respinto i ricorsi diretti all'annullamento della decisione 2008/719/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (GU L 239, pag. 32) — Violazione del diritto dell'Unione e, segnatamente, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Errata valutazione della garanzia di buon fine («Ausfallhaftung») del Land Burgenland a favore di Bank Burgenland.

#### Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) Il Land Burgenland, la Grazer Wechselseitige Versicherung AG e la Repubblica d'Austria sono condannati alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 30.6.2012.  
GU C 184 del 23.6.2012.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic**

(Causa C-218/12) <sup>(1)</sup>

[*Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza — Nesso di causalità tra l'attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore via Internet e la conclusione del contratto]*

(2013/C 367/23)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

#### Parti

*Ricorrente:* Lokman Emrek

*Convenuto:* Vlado Sabranovic

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Saarbrücken — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori — Fattispecie in cui un imprenditore dispone di un sito Internet «diretto» verso lo Stato membro di residenza del consumatore — Necessità di un nesso causale tra tale attività e la conclusione del contratto da parte del consumatore — Eventuale limitazione della competenza in materia di contratti conclusi da consumatori ai contratti a distanza

#### Dispositivo

*L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere.*

<sup>(1)</sup> GU C 243 dell'11.8.2012.